



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

VIA SAFFI, N. 71 - 58100 Grosseto

- Telefono 0564-29161 - Fax 0564-23321

www.ordinefarmacistigr.it - E-Mail : ordinefarmacistigr@libero.it

e-mail certificata: ordinefarmacistigr@pec.fofi.it

Grosseto lì 22/10/2021

N. Prot. 202100317

CIRC ISCR 67 2021 -Corretta applicazione della normativa in materia di certificazione verde da parte di tutte le farmacie che effettuano i test per la rilevazione di SARS-CoV-2.

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Cari colleghi,

Trasmettiamo questa comunicazione che ci è stata inviata dalla Federazione:

A seguito di quanto emerso in un recente servizio realizzato da “Striscia la notizia” sulle irregolarità poste in essere nell’effettuazione di test e tamponi per la rilevazione di SARS-CoV-2, si ritiene opportuno fornire un riepilogo di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

La Certificazione verde (Green Pass) attesta una delle seguenti condizioni (art. 9, comma 1, DL 52/2021 convertito in L. 87/2021):

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
- essere negativi al **test antigenico rapido** (nelle ultime 48 ore) o al **test molecolare** (nelle ultime 72 ore), **quest’ultimo anche su campione salivare** e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Come precisato dal Ministero della Salute, i test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, **i test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19** (cfr circolare ministeriale n. 43105 del 24/09/2021 e circolare federale n. 13220 del 29.9.2021).

Presso le farmacie aperte al pubblico, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono essere effettuati (art. 1, comma 418, Legge 178/2020):

- o i test sierologici rapidi mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM;
- o i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2.

In farmacia, invece, **non** possono essere eseguiti i **tamponi e test salivari molecolari, né test sierologici quantitativi**.

Cordiali saluti,

Il Presidente
D.ssa Elisa Petrucci